



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma  
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33  
**P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584**  
[www.amicidellaterra.it](http://www.amicidellaterra.it)  
[amicidellaterra@pec.it](mailto:amicidellaterra@pec.it) – [segreteria@amicidellaterra.it](mailto:segreteria@amicidellaterra.it)

c.a. Ing. Luca PROIETTI  
Direttore Generale  
Direzione generale economia  
circolare e bonifiche (ECB)  
ROMA  
Pec: [ecb@pec.mase.gov.it](mailto:ecb@pec.mase.gov.it)

**Oggetto:** Interpello in materia ambientale ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

La scrivente Associazione Amici della Terra sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006. L'obiettivo è quello di ottenere chiarimenti sull'utilizzo di prodotti solidi e liquidi per la produzione di biogas definiti End of Waste, dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006.

Tali prodotti derivano da impianti autorizzati dalle Autorità regionali ai sensi dell'art. 208 D.lgs. n. 152/2006, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di origine agricola, alimentari e agroalimentari, in conformità alla norma Tecnica UNI 11922:23 relativa alla: "*Classificazione e specifiche della biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agroalimentari destinati agli impianti di biodigestione anaerobica*".

Tale norma UNI 11922:2023 si applica ai gestori di impianti di biogas e biometano, agli impianti di recupero di rifiuti agricoli e agroalimentari autorizzati ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni. Essa stabilisce che la biomassa solida o liquida prodotta attraverso i processi di recupero ivi previsti non sia più un rifiuto, ma un **prodotto commerciale** con caratteristiche specifiche, tali da renderla **pianamente utilizzabile** nei biodigestori che producono biogas, senza restrizioni di sorta.

L'interpello si rende necessario poiché, secondo quanto evidenziato da diverse aziende, talvolta alcuni Enti territoriali tendono a considerare il digestato agroindustriale prodotto dagli impianti, per il solo fatto che utilizza anche la biomassa solida o liquida (End of Waste), per la produzione di biogas, come rifiuto. Di conseguenza, assoggettano l'utilizzo all'autorizzazione allo spandimento



**ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS**

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma  
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

**P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584**

[www.amicidellaterra.it](http://www.amicidellaterra.it)

[amicidellaterra@pec.it](mailto:amicidellaterra@pec.it) – [segreteria@amicidellaterra.it](mailto:segreteria@amicidellaterra.it)

---

(R10) ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, ritenendo che abbia perso la qualifica di sottoprodotto di cui all'art. 184-bis dello stesso decreto.

Questa interpretazione, basata solo sulla lettura del D.M. 5046/2016, che disciplina i materiali e i criteri per la qualificazione del digestato agroindustriale come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.lgs. n. 152/2006 non tiene conto che la biomassa solida o liquida (**End of Waste**) **utilizzata** per la produzione di biogas è, per norma, un **prodotto che può essere commercializzato e introdotto come tale nella produzione di biogas**.

In quanto tale, può essere impiegata nei biodigestori **senza alcuna limitazione insieme ad altri materiali**, e il solo fatto di impiegarla non può modificare la qualificazione giuridica del digestato agroindustriale come sottoprodotto, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 184-bis del D.lgs. n. 152/2006.

Pertanto, si chiede a codesto Ministero di chiarire se l'impiego della biomassa solida e liquida qualificata come End of Waste per la produzione di biogas, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006e conforme alla norma UNI 11922:2023, all'interno del biodigestore, insieme ad altri materiali previsti dal D.M. 5046/2016, possa determinare la perdita della qualifica di sottoprodotto del digestato agroindustriale, anche nel caso in cui quest'ultimo rispetti le condizioni stabilite dall'art. 184-bis del medesimo decreto.

Roma, 05 marzo 2025

La presidente

Monica Tommasi